

N. 105/12 R.G.

CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione Prima Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Maria Grazia Zàtoni	Presidente
dott. Laura Paolucci	Consigliere
dott. Anna Luisa Terzi	Consigliere rel.

Nella causa promossa da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 è per legge domiciliato, fax 0461- 233925 PEC trento@mailcert.avvocaturastato.it

appellante

contro

██████████ con l'avv. Antonella Mastrolia del foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Colliano (SA) via Ponte Maiale, 14, fax 0828-995628, PEC avv.antonellamastrolia@legalmail.it

appellante incidentale

e contro

Conservatorio di Musica F.A. Bonporti -
ha pronunciato al seguente

contumace

ORDINANZA

In fatto:

1. Con ricorso al Tribunale di Rovereto, depositato il 20.12.11, ██████████, docente di fisarmonica, in servizio ininterrottamente dal 18.11.2003 presso il Conservatorio Statale di Musica di Trento F.A Bonporti, sede di Riva del Garda, in forza di ripetuti contratti a termine stipulati in data 18.11.03, 10.11.04, 3.11.05, 28.1.06, 1.11.06, 6.12.06, 1.11.07, 19.11.07, 1.11.08, 11.11.08, 1.11.09, 9.11.09, 1.11.10, 8.11.10, ha



- chiesto l'accertamento della illegittimità delle clausole di apposizione del termine ai singoli contratti intercorsi con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in via subordinata con risarcimento del danno per l'abuso del contratto a termine in violazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e, in ogni caso, con il riconoscimento della anzianità maturata a fini retributivi in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva medesima;
2. con sentenza 78/12 il Tribunale di Rovereto ha accolto solo la domanda relativa al riconoscimento della anzianità maturata a fini retributivi, escludendo invece l'abuso nel ricorso ai contratti a termine in applicazione dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10127/12 in ordine alla specialità del "corpus" normativo delle supplenze nel settore scolastico in forza degli artt. 399 d. lgs n. 297/94 e 4 L n. 124/99;
 3. con ricorso depositato il 5.3.13 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto appello contro il capo di sentenza con il quale era stata riconosciuta l'anzianità maturata nel corso dei contratti a termine e con memoria di costituzione 31.5.13 [REDACTED] [REDACTED] ha proposto appello incidentale contro il capo di sentenza con il quale era stata esclusa la reiterazione abusiva dei contratti a termine e conseguentemente erano state respinte le sue domande di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno;
 4. il procedimento è stato ripetutamente rinviato in attesa della sentenza della Corte di Giustizia cui era stata rimessa la questione pregiudiziale della compatibilità della normativa interna di cui all'art. 4 commi 1 e 11 L n. 124/99 con la clausola n. 5 punto 1 direttiva 1999/70/CE e successivamente in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, che aveva rimesso alla Corte di Giustizia la questione e della Corte di Cassazione, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale;
 5. invitate le parti a prendere posizione sulla necessità di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una nuova questione pregiudiziale, all'esito dell'udienza del 13.7.17 questa Corte ha pronunciato la presente ordinanza.



In diritto:

6. ██████████ ha insegnato ininterrottamente dal 18.11.2003 fino alla stabilizzazione, avvenuta con la stipulazione di contratto a tempo indeterminato in data 2.9.15 (decorrenza 1.1.14), e quindi per undici anni e due mesi, in forza di 17 contratti a termine (rinnovati annualmente anche nel corso della controversia);
7. i contratti sono stati stipulati in base all'art. 2 comma 6 L. n. 508/99, che per i Conservatori e gli Istituti d'Arte, prevede la stipulazione di contratti a termine per copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche (analogamente a quanto previsto dall'art. 4 L. n. 124/99 già sottoposto all'esame della Corte di Giustizia);
8. la stabilizzazione di ██████████, con stipulazione del contratto a tempo indeterminato e immissione in ruolo, è avvenuta in ragione della sua posizione in graduatoria, in base alle note ministeriali, del Ministero delle Finanze e della Pubblica Istruzione, n. 369/13 e n. 8893/15, che hanno autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato in base agli artt. 19 comma 1 D.L. n. 104/13 conv. in L. n. 128/13, L. n. 143/04, art. 2 L. n. 508/99 e all'art. 270 del d. lgs. n. 297/94 che (analogamente all'art. 399 della medesima legge) dispone: *"L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti"*;
9. il ricorrente, avendo svolto attività di docente in base alla stipulazione di numerosi e ripetuti contratti a termine, chiede di dichiarare l'illegittimità delle clausole di apposizione del termine in quanto in violazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e/o di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno;
10. le disposizioni della normativa interna che venivano in considerazione al momento della proposizione della domanda erano gli artt. 2 comma 6 L. n. 508/99 e 4 L. n. 124/99 comma 1, avendo il ricorrente stipulato i contratti a termine con il dirigente



del Conservatorio Statale di Musica di Trento F.A. Bonporti, a seguito di assegnazione della cattedra da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in base alle graduatorie nazionali;

11. le norme richiamate consentivano di coprire cattedre e posti di insegnamento nelle scuole statali della Provincia mediante il conferimento di supplenze annuali in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, senza tempi certi e senza sanzioni in caso di violazione dei termini, meramente indicativi, in dette norme contenuti e di conseguente reiterazione dei contratti a termine a fronte di esigenze permanenti e durevoli della Amministrazione;
12. nel corso della controversia il Tribunale di Napoli con ordinanze del 2, 15 e 29 gennaio 2013 e la Corte Costituzionale italiana con ordinanza 3 luglio 2013 n. 207 hanno rimesso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione se: A) la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE dovesse essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo", senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e senza prevedere il diritto al risarcimento del danno in ipotesi di abuso; B) costituissero ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa, come quella italiana, che per la reiterazione nell'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede(va) il diritto al risarcimento del danno;
13. la Corte (terza sezione) con la sentenza 26 novembre 2014 Mascolo e altri, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ha osservato che "Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e



l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato" (punto 109);

14. la Corte ha altresì osservato come la circostanza che "una normativa nazionale quale quella di cui ai procedimenti principali" che "non riserva l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso, poiché essa consente altresì, nell'ambito del sistema del doppio canale, l'immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione" non porta alla conseguenza ovvia "che possa essere considerato oggettivamente giustificato, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso, nel caso di specie, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili in dette scuole motivato dall'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" (punto 111);
15. la Corte ha quindi concluso "Si deve, pertanto, constatare, che dagli elementi forniti alla Corte nell'ambito delle presenti cause emerge che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, non risulta prevedere, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, contrariamente ai requisiti ricordati ai punti 74 e 76 della presente sentenza.";
16. la Corte, in ordine alla esistenza di misure sanzionatorie del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, dopo aver preso atto della inapplicabilità al settore scuola del regime sanzionatorio del risarcimento del danno, previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, e della aleatorietà dei tempi di



immissione in ruolo in ragione della posizione in graduatoria, ha statuito che “Sebbene, certamente, uno Stato membro possa legittimamente, nell’attuazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, prendere in considerazione esigenze di un settore specifico come quello dell’insegnamento, così come già rilevato ai punti 70 e 95 della presente sentenza, tale facoltà non può essere intesa nel senso di consentirgli di esimersi dall’osservanza dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato” (punto 118);

17. la Corte richiamando la propria giurisprudenza ha ricordato che se pure le modalità di attuazione delle misure di prevenzione e sanzione dell’abuso “spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata)” (punto 78);

18. la Corte ha quindi concluso che “si deve rispondere ai giudici del rinvio dichiarando che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo



perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato" (punto 120);

19. successivamente alla sentenza Mascolo è stata emanata la legge n. 107 del 2015, la cui finalità espressa è quella di "adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica... a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014";

20. con questa legge è stato disposto che "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi" (art. 1 comma 131), predisponendo contestualmente un fondo "per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016" (art. 1 comma 132);

21. con la medesima legge è stata confermata la cadenza triennale dei concorsi ed è stato altresì disposto per l'anno 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura dei posti vacanti dell'organico di diritto, con concorso agevolato, dopo l'immissione in ruolo per i docenti utilmente inseriti nelle graduatorie (art. 1 comma 95 "*...per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012*");



22. attraverso queste disposizioni lo Stato italiano ha provveduto a coprire posti di organico disponibili e a cessare per il futuro, con riferimento a questi posti, il ricorso abusivo a contratti a termine, abuso che in difetto del reclutamento straordinario sarebbe continuato;
23. con la sentenza 17 maggio 2016 n. 187 la Corte Costituzionale, giudice della legittimità delle leggi dello Stato Italiano e della loro conformità alle norme di diritto internazionale, preso atto della sentenza Mascolo, ha dichiarato incostituzionale “nei limiti di cui in motivazione” l’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nella parte in cui autorizzano il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
24. Contestualmente la Corte Costituzionale ha affermato in motivazione, così circoscrivendo per espresso richiamo la pronuncia di incostituzionalità di cui al dispositivo, che le disposizioni della legge n. 107 del 2015 (art. 1 commi 95, 131, 132) con le quali è stato introdotto a decorrere dal 1 settembre 2016 il limite di trentasei mesi di durata massima dei contratti a termine ed è stato previsto per il personale docente un reclutamento straordinario, costituiscono “misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia” (misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro, punti 77 e 79 sentenza Mascolo) e sono dunque tali da impedire al personale docente che abbia subito per il passato la reiterazione per lungo tempo di contratti a termine (ben oltre i trentasei mesi) di chiedere un risarcimento del danno per l’abuso determinatosi anteriormente alla L n. 187 del 2015, risarcimento che rimane dovuto solo per il personale amministrativo, non essendo stato previsto per esso un reclutamento straordinario, che costituisce secondo il pensiero della Corte un risarcimento in forma specifica;
25. la correttezza di questa conclusione è stata argomentata dalla Corte Costituzionale dal riconoscimento, da parte della Corte di Giustizia, degli spazi di autonomia degli



Stati membri riguardo al regolamento delle "ricadute sanzionatorie dell'illecito" e dalla decisione ("indiretta ma autorevole conferma") della Commissione U.E. di archiviazione, in ragione della normativa sopravvenuta, della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per la violazione della direttiva;

26. la questione di illegittimità costituzionale della disposizione va di conseguenza risolta in base ai principi statuiti con la sentenza n. 187/16 della Corte Costituzionale sopra richiamata, in applicazione dei quali la Corte ha affermato che "lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E., ma anche che il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato";
27. la Corte di Cassazione, dando applicazione ai principi statuiti dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 27566/16, n. 27565/16, n. 27562/16, n. 27561/16, n. 27560/16, richiamato il proprio ruolo di giudice della nomofilachia, ha proceduto alla individuazione "ai fini della decisione delle numerose controversie chiamate alla decisione, di canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travolte dalla pronuncia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto eurounitario", statuendo che le disposizioni transitorie contenute nell'art. 1 c. 95 della L. 107/2015 sul reclutamento straordinario dei docenti utilmente inseriti in graduatoria, costituiscono misura puntualmente attuativa del dictum eurounitario, espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato allo Stato nazionale, idonea a sanare l'illecito, in quanto, ^{in quanto} attributiva del bene della vita che era stato leso dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione;
28. la Corte di Cassazione ha conseguentemente ritenuto che "nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza Mascolo par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale



docente”, così come, con lo stesso effetto, le altre eventuali stabilizzazioni intervenute “attraverso l’operare dei progressi strumenti selettivi – concorsuali” a cui abbia avuto eventualmente accesso il personale docente;

29. con queste pronunce è stato precisato che un risarcimento del danno potrebbe essere chiesto e provato dal lavoratore solo con riferimento a pregiudizi ulteriori, specifici, diversi da quello immediatamente connesso all’abuso di per se stesso considerato;
30. questa ricostruzione del continuum tra diritto nazionale e diritto eurounitario comporta, sotto il profilo della valutazione dell’equivalenza, che la legge italiana per il ricorso abusivo al contratto a termine nel settore scuola per il periodo anteriore alla L. n. 107/15, se vi è stata stabilizzazione, non consente il risarcimento del danno in forma analoga a quanto avviene invece per gli altri settori del pubblico impiego, per i quali si prescinde da una successiva immissione in ruolo per concorso ordinario o straordinario e viene riconosciuta una indennità risarcitoria da due mensilità e mezzo a dodici mensilità della retribuzione ex art. 32 L. n. 183/10, presumendosi il danno da perdita di chances (comprese quelle di poter partecipare e vincere un concorso) e da precarizzazione (Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 5072/16);
31. la stabilizzazione a cui fanno riferimento le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione opera solo per il futuro e non è equivalente alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sanzione prevista (oltre all’indennità risarcitoria) per il settore privato ex d. lgs n. 368/01, in quanto la conversione ha effetto retroattivo e attribuisce al lavoratore la posizione che gli sarebbe spettata in assenza dell’abuso, compresa ^{interamente} quella di anzianità (che nel pubblico impiego rileva sotto diversi profili ad iniziare dai concorsi interni e dalla mobilità);
32. le pronunce riportate dei giudici di ultima istanza, che affermano la legittimità costituzionale delle disposizioni in esame e la loro conformità al diritto dell’Unione nei termini sopra esposti, enunciano principi vincolanti e che costituiscono diritto vivente all’interno dell’ordinamento dello Stato Italiano per il giudice di merito e portano alla conseguenza che, per il periodo di quattordici anni antecedente alla entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, non vi sia sanzione per l’illecito ricorso abusivo ai contratti a termine per tutti i docenti che abbiano conseguito l’immissione



in ruolo, a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati, dalla lunghezza del periodo in cui sono stati mantenuti in una situazione di precarietà in violazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e a prescindere dalle modalità con le quali hanno avuto accesso al contratto a tempo indeterminato;

33. la conseguenza nella controversia all'esame di questa Corte - nella quale è accertato che la copertura della cattedra di fisarmonica del Conservatorio di Musica di Trento sede di Riva del Garda, posto in organico di diritto, era esigenza permanente e durevole coperta per oltre undici anni con contratti a termine - è che, applicando le norme indicate, così come risultano modificate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e interpretate dalla Corte di Cassazione, la domanda di [REDACTED] [REDACTED] dovrebbe essere respinta, in quanto da un lato non ha diritto alla conversione del rapporto di lavoro, non applicabile al pubblico impiego e dall'altro non ha diritto al risarcimento del danno essendo egli stato stabilizzato in virtù della sua posizione in graduatoria con contratto stipulato il 2.9.15, in forza dei "pregressi strumenti selettivi concorsuali", così come operanti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 107/15;
34. simile conseguenza appare di dubbia legittimità in relazione alla direttiva e ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia, da ultimo nella sentenza Mascolo, e appare pertanto necessario chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in via pregiudiziale l'interpretazione della clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE, in rapporto alla idoneità dell'art. 1 comma 131 e 132 e dell'art. 1 comma 95 della L. n. 107 del 2015 a costituire misure con carattere proporzionato, sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme dell'Accordo quadro clausola 5 punto 1 in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure di cui alle norme indicate sono destinate a produrre effetti;

visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

PER QUESTI MOTIVI

sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 par. 3 lett. b) del Trattato sull'Unione Europea e dell'art.



267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE:

– se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 1 commi 95, 131 e 132 dell'art. 1 della L n. 107 del 2015 dello Stato Italiano, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell'accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti

Sospende

il presente giudizio sino alla definizione delle suddetta questione pregiudiziale

Ordina

la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si comunichi alle parti.

Trento 13 luglio 2017

Il Presidente
Manuela Ratti

